



# Comune di Domus De Maria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

## CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N° 5 DEL 14/02/2019

<b>OGGETTO:</b>	IMPOSTA COMUNALE IUC - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2019
-----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattordici** del mese di **Febbraio** con inizio alle ore **15:15**, in Domus de Maria nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
SPADA MARIA CONCETTA	Sindaco	X	
LEORI MARIA CARLA	Consigliere	X	
ANNIS ALESSANDRO	Consigliere		X
FADDA RAFFAELA	Consigliere	X	
CARA SALVATORE	Consigliere	X	
SERRA ROBERTO	Consigliere	X	
GRANELLA MANLIO	Consigliere	X	
FRAU LUIGI	Consigliere	X	
SALIS MARIA CARMEN	Consigliere		X
MONNI DAVIDE	Consigliere		X
CUGIS GONARIO	Consigliere	X	
LOI ROBERTA	Consigliere		X
PIDDIU LIVIA	Consigliere		X

Presenti: 8 Assenti: 5

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) **Il Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pischedda.**

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **La Sindaca Maria Concetta Spada**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

IMPOSTA COMUNALE IUC - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2019

### Il Sindaco da lettura della proposta.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

*VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che al comma 14, sancisce l'esonero dalla TASI degli immobili con destinazione abitazione principale accatastati in una categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), dalla A/8 (ville) e dalla A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), e alle relative pertinenze;*

RICHIAMATO il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 05/06/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione dell'abitazione principale non "di lusso" accatastata *in una categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), dalla A/8 (ville) e dalla A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), e relative pertinenze ((Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) comma 14)*, e dei terreni agricoli, con le esenzioni previste

dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati **con esclusione**, come modificato dal comma 14, Legge 28/12/2015 n. 208 – (Legge di stabilità 2016), **non solo**, per il possessore di immobile non “di lusso” accatastato *in una categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), dalla A/8 (ville) e dalla A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico)* che utilizza lo stesso come abitazione principale, **ma anche per il detentore (inquilino o comodatario)** che impiega l'immobile come abitazione principale.
- Nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, e l'immobile non “di lusso” accatastato *in una categoria diversa dalla A/1, dalla A/8 e dalla A/9 non venga utilizzato come abitazione principale* il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 8 comma 2 del regolamento comunale TASI il tributo può finanziare i seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019, determinati secondo i conti economici, si riportano in sintesi nelle tabella sotto indicata:

<b>Servizio</b>	
Servizio di Polizia Locale	
Servizio di illuminazione pubblica	

DATO ATTO che le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2018 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota approvata
Abitazione principale e relative pertinenze <b>(solo unità immobiliari accatastate come A/1, A/8 o A/9)</b>	<b>0,2</b>
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	<b>0,85</b>
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	<b>0,85</b>

Unità immobiliari iscritti A.I.R.E.		<b>0,85</b>
Immobili Categoria "D"		<b>0,85</b>
Altri immobili (altri fabbricati e aree fabbricabili)		<b>0,85</b>
Terreni agricoli	Esenti (Comune Montano) Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993	
Abitazioni tenute a disposizione		<b>0,85</b>

Dato atto che a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 successivamente modificato dall' art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016) e confermato dalla Legge 27/12/2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) anche per l'anno 2017,

### **l'Imposta Municipale Propria (IMU), non si applica:**

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; (Lettera così modificata dall' art. 1, comma 15, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.  
(Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 4, comma 5, lett. a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, dall' art. 1, comma 707, lett. b), nn. 1), 2) e 3), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, dall'art. 9-bis, comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80)

- e) sono stati esentati dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; (L. 28 dicembre 2015, n. 208, - Legge di stabilità 2016 - Decorrenza dal 1° gennaio 2016)
- f) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali e i fabbricati rurali strumentali;
- g) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le *detrazioni* relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2019 confermando le aliquote in vigore nel 2018 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22 febbraio 2018, nella misura seguente:

#### Aliquote TASI 2019:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2019
Abitazione principale e relative pertinenze (solo unità immobiliari <u>accatastate come A/1, A/8 o A/9</u> )	0,1
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,1
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,1
Unità immobiliari iscritti A.I.R.E	0,1
Altri immobili (altri fabbricati e aree fabbricabili)	0,1
Immobili Categoria "D"	0,1
Terreni agricoli	Esenti (Comune Montano) Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
Abitazioni tenute a disposizione	0,1
Immobili classificati "Beni Merce" (fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati)	0,1

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta ad € 187.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del **92%**, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI	€ 187.000,00
Servizi finanziati con TASI	
Servizio Polizia Locale e protezione civile	38.427,00
Illuminazione pubblica	148.573,00
Gettito utilizzato per la copertura dei servizi	187.000,00

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

**Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, come stabilito dal comma 37 della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018) che modificando il comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), anche per l'anno 2018 è confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali.....**

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;**

**Con la seguente votazione espressa con voto palese per alzata di mano:**

Favorevoli : 7	Contrari: 0	Astenuti: 1 (Cugis)
----------------	-------------	---------------------

## DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2019 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in vigore nell'anno 2018 :

### Aliquote TASI 2019

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2018
Abitazione principale e relative pertinenze (solo unità immobiliari <u>accatastate come A/1, A/8 o A/9</u> )	0,1
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,1
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,1
Unità immobiliari iscritti A.I.R.E	0,1
Altri immobili (altri fabbricati e aree fabbricabili)	0,1
Immobili Categoria "D"	0,1
Terreni agricoli	Esenti (Comune Montano) Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
Abitazioni tenute a disposizione	0,1
Immobili classificati "Beni Merce" (fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati)	0,1

2. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Stante l'urgenza del procedere,

## DELIBERA

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa separata votazione espressa con voto palese per alzata di mano:

Favorevoli : 7	Contrari: 0	Astenuti: 1 (Cugis)
----------------	-------------	---------------------

Letto e approvato il presente verbale viene sottoscritto digitalmente:

**La Sindaca**

Maria Concetta Spada

**Il Segretario Comunale**

D.ssa Anna Maria Pischedda

---

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. Il documento originale (file .p7m lo trovate allegato alla pubblicazione).